

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 21/10/2013 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 21/10/2013

IL DIRIGENTE  
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 ottobre 2013

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di ottobre dell'anno duemilatredici con inizio alle ore sei e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente  
Mauro BACCEGA  
Luca BIANCHI  
Antonio FOSSON  
Pierluigi MARQUIS  
Renzo TESTOLIN  
Marco VIERIN

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore Joël FARCOZ.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° 1683 OGGETTO :

APPROVAZIONE DI REQUISITI, MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI EX-COMBATTENTI, PARTIGIANI, RESISTENTI, DEPORTATI, EX-INTERNATI, MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R.12 MARZO 2012, N. 6.



Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama la legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 recante “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo”.

Fa presente che l’articolo 4 comma 1 della legge suindicata stabilisce che “la Regione, a sostegno della loro attività di promozione sociale, tutela degli associati e mantenimento della Memoria, concede contributi alle associazioni rappresentative degli ex-combattenti, partigiani, resistenti, deportati, ex-internati, mutilati ed invalidi di guerra operanti nel territorio regionale, anche quali organi periferici di associazioni nazionali il cui statuto preveda un’articolazione su base regionale”.

Evidenzia inoltre che il medesimo articolo 4 comma 2 prevede che “la Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i requisiti, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1”.

Dà atto che il documento allegato alla presente deliberazione è stato condiviso dalle associazioni di cui all’articolo 4 comma 1 della l.r. 6/2012 nella riunione tenutasi il 27 giugno 2013.

Propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare l’allegato documento che provvede a determinare con riguardo ai contributi di cui all’art.4 della l.r. 6/2012 sopra citata:

- Le finalità;
- I beneficiari;
- I requisiti, le modalità ed i criteri per l’erogazione;
- Il trattamento dei dati.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

Richiamata la legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 recante “Disposizioni in materia di valorizzazione promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo”;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 5 ottobre 2012 recante “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità” dando atto che la stessa non trova applicazione in quanto i contributi disciplinati nel documento allegato alla presente deliberazione non sono espressi in percentuale;

Dato atto che, in data 10 ottobre 2013, la presente deliberazione, ai sensi della legge regionale 6 marzo 2012, n. 6, articolo 4, comma 2, è stata illustrata alla competente Commissione del Consiglio regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di

cassa per l'anno 2013, con decorrenza 1° settembre 2013, e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere da 1° ottobre 2013;

Visto l'obiettivo del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013-2015: n. 01010006 "Altri interventi correnti non ripartibili – 1.15.2.12";

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta del Presidente della Regione;

Ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente "Requisiti, modalità e criteri per la concessione dei contributi alle associazioni rappresentative degli ex-combattenti, partigiani, resistenti, deportati, ex-internati, mutilati ed invalidi di guerra operanti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6";
2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 18/10/2013

REQUISITI, MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI EX-COMBATTENTI, PARTIGIANI, RESISTENTI, DEPORTATI, EX-INTERNATI, MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2012, N. 6.

### **ART. 1 (FINALITÀ)**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 recante "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo", la Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta sostiene attraverso un contributo economico le associazioni rappresentative degli ex-combattenti, partigiani, resistenti, deportati, ex-internati, mutilati ed invalidi di guerra operanti nel territorio regionale per la loro attività di promozione sociale, di tutela degli associati e di mantenimento della Memoria.

### **ART. 2 (BENEFICIARI)**

Le associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 6/2012 sono:

- ❖ Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - A.N.C.R. – Federazione regionale di Aosta;
- ❖ Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – A.N.P.I. – Comitato Valle d'Aosta;
- ❖ Associazione Partigiani Autonomi Val d'Aosta;
- ❖ Associazione Nazionale Ex-Internati – A.N.E.I - Federazione della Valle d'Aosta;
- ❖ Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al valor militare – Federazione Regionale Valdostana;
- ❖ Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra – A.N.M.I.G.;
- ❖ Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi di Guerra - A.N.F.C.D.G.;
- ❖ Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - A.N.V.C.G..

In caso di estinzione o di cessazione della propria attività, le associazioni di cui al comma 1 sono tenute a informare l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

### **ART. 3 (REQUISITI, MODALITÀ E CRITERI)**

Le associazioni di cui all'articolo 2 comma 1 possono beneficiare di un contributo annuale se:

- non perseguono fini di lucro;
- sono operanti nel territorio regionale, anche quali organi periferici di associazioni nazionali il cui statuto preveda un'articolazione su base regionale.

A tal fine le associazioni presentano all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione:

- ❖ in sede di prima applicazione del presente documento, copia dello Statuto. Successivamente, in caso di variazioni, ne informano l'Ufficio di Gabinetto medesimo;

- ❖ annualmente, il bilancio consuntivo e una relazione illustrante l'attività svolta relativi all'anno precedente a quello di erogazione del contributo nonché il bilancio preventivo relativo all'anno a cui il contributo si riferisce;
- ❖ annualmente, apposita dichiarazione, come da allegato al presente documento, attestante:
  - esistenza e funzionalità di tutti gli organi dell'associazione previsti dallo statuto;
  - assenza di finalità di lucro;
  - pubblicità e regolare approvazione dei bilanci;
  - numero di soci;
  - non utilizzo del contributo percepito per interventi assistenziali ai singoli iscritti;
  - utilizzo del contributo percepito per attività di promozione sociale, tutela degli associati e mantenimento della Memoria;
  - estremi per l'accredito del contributo.

Il contributo è determinato in euro 2.100,00 (duemilacento/00) annuali a favore delle seguenti associazioni:

- ❖ Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - A.N.C.R. - Federazione regionale di Aosta;
- ❖ Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – A.N.P.I. – Comitato Valle d'Aosta.

Il contributo è determinato in euro 600,00 (seicento/00) annuali a favore delle seguenti associazioni:

- ❖ Associazione Partigiani Autonomi Val d'Aosta;
- ❖ Associazione Nazionale Ex-Internati – A.N.E.I - Federazione della Valle d'Aosta;
- ❖ Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al valor militare – Federazione Regionale Valdostana;
- ❖ Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra – A.N.M.I.G.;
- ❖ Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi di Guerra - A.N.F.C.D.G.;
- ❖ Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - A.N.V.C.G..

Il piano di riparto dei contributi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è stato redatto tenendo conto dei seguenti criteri congiunti:

- numero dei soci;
- ammontare delle spese ordinarie e per l'attività associativa.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione con provvedimento dirigenziale del Vice Capo di Gabinetto di norma entro il mese di marzo di ogni anno finanziario, previa presentazione da parte delle associazioni della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Limitatamente all'anno 2013 il contributo è erogato entro il mese di ottobre, previa presentazione da parte delle associazioni della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

I contributi non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti né per attività non riconducibili alle finalità di cui alla legge regionale 6/2012.

#### **ART. 4 (TRATTAMENTO DEI DATI)**

I dati personali forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui alla legge e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati, che avverrà nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, è presupposto indispensabile per l'accesso ai benefici.